

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1685 e 478-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE ANDÒ)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (n. 1685)

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Partecipazioni Statali
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro per la Funzione Pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1989

Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e delle aziende collegate (n. 478)

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, BISSO, VISCONTI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento legislativo perviene all'esame dell'Assemblea nel testo proposto dalla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, che ha avuto assegnati due distinti disegni di legge: l'uno di iniziativa governativa (adottato come testo base) e l'altro di iniziativa parlamentare, a firma dei senatori Giustinelli ed altri, entrambi concernenti la riforma del settore delle telecomunicazioni. Oggetto, questo, specifico della proposta governativa (il Governo affronta il tema della riforma del Ministero delle poste con separato disegno di legge, in esame presso l'altro ramo del Parlamento) mentre la proposta di cui è primo firmatario il senatore Giustinelli disciplina contestualmente l'uno e l'altro aspetto dell'intervento riformatore; ragione non ultima dell'adozione da parte della Commissione del testo governativo come base dei propri lavori. Il settore delle telecomunicazioni presenta del resto una organicità ed una autonomia rispetto agli altri comparti di interesse del Ministero delle poste, organicità e autonomia che rendono tale settore suscettibile di soggezione a specifici interventi legislativi di riordino. Tentativi in tal senso si sono succeduti negli ultimi due decenni, impegnando in esame ed approfondimenti sia le competenti Commissioni parlamentari che studiosi e tecnici della materia, anche, da ultimo, in relazione alle più recenti direttive ed indirizzi comunitari ed agli straordinari progressi tecnologici che hanno investito il settore, nonchè ai processi di internazionalizzazione che sempre più lo caratterizzano.

Unanime è quindi, oggi, l'opinione contraria al permanere in Italia di una situazione caratterizzata da una pluralità dei gestori dei servizi di telecomunicazioni che operano in regime di esclusiva nell'ambito delle rispettive competenze, competenze che tut-

tavia si intersecano reciprocamente, spesso anche nella prestazione degli stessi singoli servizi.

Tali gestori presentano diversa configurazione e soggiacciono a differenti regolamentazioni, essendovi tra essi l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le cinque società per azioni appartenenti all'IRI, concessionarie dei servizi (Sip, Italcable, Telespazio, Sirm, Telemar), la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai, la capogruppo finanziaria Stet (anche questa inserita nel gruppo IRI) che opera anche nel comparto manifatturiero.

Le linee di tendenza degli sviluppi tecnologici e, per gran parte, gli avanzamenti raggiunti, hanno frattanto portato a superare le differenziazioni della tecnologia dei mezzi usati e dei codici del messaggio, per effetto dell'avvento della numerizzazione e della commutazione digitale, dell'introduzione dei satelliti e delle fibre ottiche, del collegamento tra telecomunicazioni ed informatica, con il sorgere della telematica.

In sostanza, la metodologia di invio e ricezione dei messaggi, collegata sempre più alle caratteristiche operative dei terminali (in grado nel prossimo futuro di interloquire ed interagire a livello globale), nonchè la tecnica digitale finiscono per costituire la base di una codificazione unificante. Il che importa una diversificazione ed un aumento dei servizi che, attraverso il supporto delle reti di telecomunicazioni, possono essere offerti all'utenza.

I grandi gestori statunitensi, giapponesi, europei, si sono attrezzati per una sfida di mercato a contenuti innovativi ed a dimensioni globali, che la Comunità europea indirizza verso obiettivi liberistici, attraverso una spinta alla concorrenza per i servizi

a valore aggiunto, la previsione di accesso alle reti di telecomunicazioni da parte degli utenti e dei fornitori di tali servizi, la distinzione tra i compiti di controllo (di competenza degli Stati) e quelli di gestione. Negli ultimi anni, poi, in tutti i maggiori Paesi dell'Europa occidentale sono intervenuti provvedimenti legislativi in tal senso.

Il testo licenziato dalla 8^a Commissione del Senato si propone, quindi, in riferimento al quadro complessivo accennato, la finalità di attribuire certezze al sistema, competenze di programmazione e controllo al Governo, unitarietà di strategie e forze finanziarie ai gestori delle reti, le quali - in un panorama dominato dai supporti del cavo ed, in minor misura, del satellite - sono generalmente considerate una sorta di monopolio naturale. Il disegno di legge è, inoltre, ispirato dalla ricerca della massimizzazione delle opportunità offerte all'utenza in una logica di potenziamento della infrastrutturazione dei servizi a supporto dell'economia del Paese, per un suo sempre più alto grado di inserimento nella dinamica dei mercati internazionali.

Nello specifico della condizione italiana e nell'ottica della mobilità complessiva del comparto - i cui scenari sono solo in parte immaginabili e scadenabili - il disegno di legge, accolto dalla Commissione dopo approfondimenti e comparazioni con altre realtà che hanno portato i commissari ed il Governo ad integrare e modificare le proposte originariamente all'esame, regola obiettivi, tempi e modalità di un processo che, per sua natura, va gestito in termini economico-imprenditoriali, secondo indirizzi di ordine generale che si attribuiscono al potere governativo.

Preliminare, perchè un tale procedimento possa avviarsi, appare la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esempio di Stato controllore-controllato ed elemento di frammentazione dell'offerta dei servizi, riconducendo i compiti di questa e quelli di telecomunicazione ad uso pubblico gestiti attualmente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in capo ad una società appositamente costituita.

Restano, ovviamente, al di fuori del trasferimento i servizi di telecomunicazioni direttamente funzionali a quelli postali (posta elettronica e telematica pubblica, telegrammi) mentre il trasferimento dei servizi radiomarittimi, che hanno disciplina e finalità peculiari, saranno in esso assorbiti all'estinzione degli attuali atti concessori; per quanto concerne la Rai, infine, resta ferma la recente apposita disciplina normativa. La società avrà la concessione dei servizi già dell'ASST e dell'Amministrazione delle poste per il periodo non prorogabile di un anno, e la concessione stessa viene accompagnata da una convenzione che garantisca efficienza ed efficacia del servizio e poteri di controllo al Ministero delle poste. Il capitale azionario della società è totalmente posseduto dall'IRI.

La opportunità di prevedere una società temporanea a totale capitale IRI è strettamente collegata al meccanismo e ai tempi - rigidamente endoannuali - stabiliti per la determinazione del riassetto del settore, dal quale solo potranno essere determinate le concessioni, le concessionarie che dovranno permanere e i compiti di rispettiva attribuzione. Operazione, quella del riassetto, che appunto per le logiche imprenditoriali ed economiche che la devono ispirare, è previsto muova da indicazioni dell'IRI (azionista di maggioranza diretta ed indiretta delle attuali concessionarie), e, sulla base di tale iniziativa, secondo proposte del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni, per le determinazioni che vengono affidate al CIPE.

I criteri generali per il riassetto sono determinati già dal disegno di legge che, oltre al rispetto della normativa comunitaria, li individua nella omogeneità dei servizi affidati in concessione, nella garanzia di efficienza ed economicità di gestione, nella trasparenza del rapporto tra servizi affidati in monopolio e servizi in regime di concorrenza, a salvaguardia della libertà del mercato, ed infine - ovviamente - nel rispetto dei principi di coordinamento dei servizi.

La esigenza di assicurare efficienza ed

economicità alle gestioni è alla base anche della previsione di una contemporanea ristrutturazione delle tariffe ed insieme di un meccanismo di loro determinazione più flessibile dell'attuale, in quanto affidato - nel rispetto dei principi assunti dalla ristrutturazione tariffaria - allo strumento del decreto ministeriale.

Il trasferimento delle competenze in materia di telecomunicazioni ad uso pubblico dell'ASST e dell'Amministrazione delle poste pone complessi problemi relativi, oltre che alla gestione dei servizi, anche al destino dei beni e del personale dell'Azienda e dell'Amministrazione. Problemi affrontati, dalla proposta all'esame del Senato, nella considerazione della unitarietà dell'operazione, i cui singoli aspetti non possono essere riguardati alla stregua di variabili indipendenti.

Prospettare il trasferimento dei servizi, ed insieme del personale o dei beni in precedenza collegati alla loro erogazione e gestione, significa, d'altra parte, prevedere tempi distinti eppure collegati per le varie fasi, ammortizzatori sociali, periodi più lunghi per completare le operazioni di valutazione e remunerazione del patrimonio, evitare, infine, che - nelle pieghe dell'operazione - possano crearsi spazi per non giustificate locupletazioni di società, parte del cui capitale è in titolarità di privati.

Per quanto più direttamente concerne il trasferimento dei beni, il disegno di legge prevede che gli stessi - compresi quelli in corso di realizzazione e ordinati, ove attinenti ai servizi concessi - come pure i relativi rapporti obbligatori e quelli attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi, vengano trasferiti alla società IRI all'atto della convenzione da stipularsi contestualmente alla concessione dei servizi di telecomunicazioni attualmente di competenza dell'ASST e dell'Amministrazione delle poste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; beni e rapporti funzionali ai servizi di telecomunicazioni che, in ogni caso, nel termine massimo decennale dovranno essere trasferiti in proprietà alle concessionarie.

Il termine decennale di durata della società è correlato allo spazio temporale previsto per gli adempimenti finanziari, tecnici ed amministrativi collegati alla acquisizione ed al trasferimento dei beni e dei rapporti, mentre viene espressamente disposto che i beni stessi siano ceduti in uso alle concessionarie nel termine dell'anno che coincide con quello di scadenza della concessione alla società IRI. La successiva sopravvivenza di tale società risponde, quindi, esclusivamente a necessità amministrative senza possibilità di proroghe di operatività.

Rilevante appare la previsione normativa che il valore dei beni trasferiti venga determinato da una commissione - composta da esperti e rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'IRI - la quale valuta il complesso aziendale trasferito, composto da beni, rapporti, personale con i relativi oneri.

L'attività della commissione, per quanto concerne la prima valutazione dei beni e dei rapporti, verrà supportata dalle conclusioni cui perverranno due società di certificazione incaricate, rispettivamente, dal Ministero delle poste e dall'IRI.

Gli adempimenti delineati vengono previsti in uno sviluppo per successive tappe, dalla individuazione ed elencazione dei beni, alla prima valutazione di cui si è detto, all'accertamento definitivo, così come i versamenti avverranno in un primo tempo (tre anni) mediante anticipazioni sulla base di una percentuale predeterminata, ragguagliata agli introiti complessivi del sistema delle concessionarie e, successivamente, sulla base dei valori accertati dalla commissione sempre con l'assistenza delle società di certificazione. I versamenti a conguaglio - da effettuare nei sette anni successivi al primo triennio - comprenderanno anche gli interessi che le parti concorderanno nell'ambito dei rapporti complessivi inerenti all'operazione di trasferimento.

In sostanza, con i meccanismi previsti - largamente suggeriti nel parere della Commissione bilancio del Senato - si intende inquadrare il subentro IRI-concessionarie

nella gestione dei servizi di telecomunicazioni attualmente affidati all'ASST ed all'Amministrazione delle poste e nella titolarità dei relativi beni e rapporti nel più generale quadro delle cosiddette privatizzazioni, fissando alcuni criteri generali di congruità e trasparenza necessari ad evitare ipotesi di svilimento del patrimonio pubblico ed interventi di interessi speculativi o di dubbia interpretazione.

Le questioni inerenti alla destinazione del personale addetto ai servizi trasferiti presentano, per la entità numerica di esso (circa 18.000 unità) e per la sostanziale novità di una siffatta massiccia operazione di mutamento di natura del rapporto di lavoro, aspetti complessi sia sul piano giuridico che su quello sociale.

Il disegno di legge li affronta e ne offre soluzione secondo logiche ispirate insieme alla tutela delle posizioni e dei diritti dei lavoratori ed alla esigenza di garantire l'efficienza dei servizi trasferiti e la natura privatistica del rapporto di lavoro presso la società IRI e - successivamente - presso le concessionarie.

Fondamentale è, in relazione a tali aspetti, la previsione che il personale interessato presti la propria attività presso la società IRI, per l'anno di durata della concessione per la gestione dei servizi trasferiti, mantenendo il trattamento giuridico ed economico del rapporto di pubblico impiego e che, in relazione ai rigidi termini previsti per il riassetto del settore, possa esercitare un diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego.

L'opzione, cioè, avverrà dopo che il CIPE avrà adottato la delibera di riassetto e trascorsi tre dei sei mesi assegnati all'IRI per la sua attuazione, in un tempo nel quale sarà possibile avere orientamenti concreti in relazione alla utilizzazione presso le concessionarie. Orientamenti che saranno resi affidabili dalla conoscenza degli accordi tra la società IRI, le concessionarie e le organizzazioni sindacali (che dovranno avere luogo nel rispetto anche delle fasi sopra indicate) su tempi e modalità del passaggio, tutela delle professionalità acquisite, equiparazione tra qualifiche rivestite dal perso-

nale negli ordinamenti di provenienza e presso le concessionarie, aggiornamenti e riconversioni professionali.

Il personale transitato alle concessionarie, titolare della concessione di alloggi di servizio, ne potrà conservare l'uso alle condizioni vigenti.

Ove il personale eserciti l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso vengono applicate le procedure di mobilità, sulla base di criteri di assegnazione di sede, stabiliti dal Ministro delle poste, di concerto con quello per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto della facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nel cui ambito era stato svolto il precedente servizio.

Le disposizioni concernenti le posizioni dei lavoratori interessati trovano corrispondenza nelle normative previdenziali che prevedono, da un lato, per il personale che non abbia esercitato l'opzione per il pubblico impiego, transitando quindi alle concessionarie, la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego e, dall'altro, l'obbligatorietà di iscrizione al Fondo per le pensioni di tutto il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, compresi i dirigenti e quello transitato alle concessionarie. Le quali ultime, nella più generale ottica di superamento di pregresse separatezze e segmentazioni, vengono obbligate a garantire al personale in servizio la costituzione di un'unica posizione assicurativa della intera situazione previdenziale singolarmente maturata.

La costituzione della posizione assicurativa del personale transitato alle dipendenze delle concessionarie viene posta a carico dello Stato per il 52,5 per cento e della società e delle concessionarie (che così sopportano un onere aggiuntivo a quello discendente dal subentro nella titolarità dei beni e dei rapporti precedentemente esaminato) per il restante 47,5 per cento.

Il disegno di legge prevede anche che, ove la quota a carico della società o delle concessionarie risulti inferiore ai 1.000 miliardi, la differenza rispetto a tale somma

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia dalle stesse versata allo Stato. Tale disposizione va letta in relazione alla incertezza esistente sul reale numero del personale addetto ai servizi trasferiti che non eserciterà l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego, incertezza della quale non possono, comunque, farsi carico nè le esigenze di previsione delle conseguenze di ordine finanziario del riassetto nè quelle di copertura degli oneri di attuazione della legge. Copertura complessivamente assicu-

rata dalle economie risultanti all'Amministrazione dai minori costi per i servizi ceduti (ed il personale relativo), dalla quota-parte annuale derivante dai versamenti quali corrispettivi della cessione dei beni e degli impianti, nonché dall'afflusso alle entrate del bilancio dello Stato dei canoni di concessione spettanti all'ASST ed all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

ANDÒ, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

sui disegni di legge nn. 1685 e 478

4 ottobre 1989

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 1685.

Esprime altresì parere favorevole sul disegno di legge n. 478, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare con attenzione l'opportunità di istituire l'ente posta e banco posta e l'ente nazionale delle comunicazioni al fine di gestire i rispettivi servizi.

Si richiama infine l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che alla Commissione affari costituzionali venga sottoposto il testo definitivo che essa apronerà sulla materia.

su emendamenti

20 febbraio 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

5 giugno 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il testo trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza osserva che la procedura prevista nel disegno di legge non consente, in alcuna fase, una precisa ed attendibile valutazione del corrispettivo da corrispondere quale valore del complesso aziendale trasferito. Trattandosi di una prima procedura di privatizzazione sembra necessario correggere questa anomalia individuando specifiche fasi e momenti procedurali che conducano, con garanzie di trasparenza, ad una determinazione del valore del complesso aziendale trasferito.

Pertanto, la Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, alla condizione che, all'articolo 1, il comma 3 venga sostituito con i seguenti:

«3. Un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 2. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni

e dei rapporti individuati ai sensi del comma 3, fatta esclusione per gli eventuali oneri relativi al personale che rimangono a carico della società concessionaria di cui al comma 1. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti in questione, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due società di certificazione operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

5. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 4, per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, procede alla valutazione degli oneri assunti dalla società concessionaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, a seguito dell'esercizio di tale diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla società concessionaria, inclusi gli oneri già predeterminati assunti da quest'ultima per il personale, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 4.

6. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, e saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla società concessionaria».

Esprime altresì la condizione che all'articolo 3, il comma 1 venga sostituito con il seguente: «1. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1, la società di cui al comma 1 dell'articolo 1 è tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua raggugliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazione svolti in concessione da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con le eccezioni dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura del 1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla costituzione della società di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono determinati in via definitiva, dalla commissione, sempre con l'assistenza delle società di cui al comma 4, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva

terrà conto delle conclusioni cui la stessa commissione è pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 1. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo prescelto dalla commissione in base ai tassi di mercato».

Esprime infine la condizione che nell'articolo 3 venga soppresso il comma 5.

La Commissione condiziona - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato - il proprio nulla osta all'accoglimento dell'articolo 7 di copertura finanziaria così come proposto dal Governo, con la specificazione, alle due lettere a), che si tratta di quote-parte del corrispettivo per la cessione dei beni e di impianti, mentre dichiara di non avere nulla da osservare sugli emendamenti del senatore Andò.

DISEGNO DI LEGGE n. 1685

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico)

1. I servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono affidati in esclusiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 196 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, ad una Società concessionaria, la maggioranza delle cui azioni aventi diritto al voto sia posseduta direttamente o indirettamente dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI); la Società concessionaria svolge unitariamente tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, i servizi di radiodiffusione circolare, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi.

2. Qualora la Concessionaria, per lo svolgimento di parte dei servizi oggetto della concessione, intenda avvalersi di altre società controllate o collegate all'interno dello stesso gruppo deve ottenere il preventivo assenso dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. La Società concessionaria di cui al comma 1 subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi di telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata «Società», la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha la durata di un anno, non è rinnovabile nè prorogabile. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

Soppresso

Soppresso *(Collocato, in diversa formulazione, nel comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione)*

(Segue: *Testo del Governo*)

ad uso pubblico trasferiti ai sensi del comma 1, ad eccezione di quanto previsto al comma 4.

4. All'atto della entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi le pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli ordinati o in corso di realizzazione, attinenti ai servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico concessi ai sensi del comma 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà ad una Società a totale partecipazione dell'IRI; la stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

5. I beni ed i rapporti indicati nei commi 3 e 4 sono individuati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e composta da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dell'IRI. Gli elenchi descrittivi redatti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Le spese di funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

(*Convenzione*)

1. La convenzione da stipulare ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, in conformità alle disposizioni recate dal capo III, titolo I, libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione*)

2. All'atto di concessione di cui al comma 1 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni,

(Segue: *Testo del Governo*)

del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, deve, tra l'altro, prevedere:

a) l'obbligo per la Concessionaria di predisporre e mantenere in efficienza gli impianti necessari ad assicurare un regolare svolgimento del servizio ed un soddisfacimento della domanda conforme ai piani pluriennali di cui alla lettera b);

b) la redazione, da parte della Concessionaria, di piani pluriennali di attività da sottoporre, per il tramite del Ministero delle partecipazioni statali, all'approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi espressi dagli organi dello Stato sulla materia anche in attuazione di accordi internazionali;

c) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

d) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Concessionaria da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di istituto nonchè per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi;

e) la presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e nel collegio sindacale di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con funzioni di presidente, di un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

f) le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

a) il mantenimento degli *standard* di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;

soppressa

b) *identica*;

c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate «concessionarie», per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

soppressa

soppressa

(Segue: Testo del Governo)

(V., in analogia formulazione, l'articolo 6 del testo del Governo)

(V., in analogia formulazione, il comma 7 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi.

6. Il CIPE delibera entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi 180 giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 2.

(Tariffe dei servizi di telecomunicazioni)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(Corrispettivo dei beni trasferiti)

(V., in diversa formulazione, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del Governo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

razione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonché una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.

Art. 3.

(Trasferimento dei beni)

1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà alla Società. La stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 1 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 1 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 1 del testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Società. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due società di certificazione operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Società e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Società, inclusi gli oneri già predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 1 del testo del Governo)

1. Quale corrispettivo dei beni acquisiti, ivi inclusi quelli di cui al comma 4 dell'articolo 5, la Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 è tenuta al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi dei servizi concessi alla Società di cui al comma 1 dell'articolo 1 nella misura dell'1,2 per cento per i primi tre anni dalla data di inizio di decorrenza della concessione, dello 0,9 per cento per gli anni seguenti dal quarto al settimo e dello 0,6 per cento dall'ottavo al decimo. Entro il primo triennio, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono determinate le modalità per la verifica della congruità delle percentuali previste per gli anni dal quarto al decimo. Tale valutazione terrà conto degli oneri complessivi a carico della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 e della Società concessionaria; le eventuali variazioni delle percentuali sono determinate con decreto di concerto tra i Ministri suindicati.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I beni acquisiti dalla Società di cui al comma 4 dell'articolo 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso alla Società concessionaria verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; la Società concessionaria provvede alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Società e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6.

6. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1, la Società è tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in concessione da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla costituzione della Società, sono determinati in via definitiva dalla commissione, sempre con l'assistenza delle società di certificazione di cui al comma 3, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva terrà conto delle conclusioni cui la stessa commissione è pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 4. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla commissione sulla base di intese raggiunte tra le parti.

7. Le somme di cui al comma 6 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Società alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del

(Segue: *Testo del Governo*)

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I beni e gli impianti funzionali all'esercizio delle telecomunicazioni di proprietà della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 possono essere trasferiti in proprietà soltanto alla Società concessionaria; in ogni caso, entro il decimo anno dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, l'IRI provvede, previa valutazione da effettuarsi congiuntamente alla Società concessionaria, a trasferire a quest'ultima la totalità del pacchetto azionario della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1.

5. Le eventuali plusvalenze conseguenti al trasferimento di cui al comma 4 sono assegnate, in esenzione fiscale, al fondo di dotazione dell'IRI.

Art. 4.

(*Disposizioni relative al personale*)

1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per quest'ultimo limitatamente a quello addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società concessionaria, svolgono la propria attività alle dipendenze di detta Società per i primi nove mesi di applicazione della convenzione di cui all'articolo 2; a detto personale continuano ad applicarsi le norme relative al rapporto di pubblico impiego per quanto attiene lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; la Società concessionaria rimborsa allo Stato le spese sostenute per la gestione del personale in questione.

2. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. La Società, entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 1, trasferisce in proprietà, esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

Soppresso

Art. 4.

(*Disposizioni relative al personale*)

1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni ed i corrispondenti reparti presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

2. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si

(Segue: *Testo del Governo*)

trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il quale è disposto il trasferimento, determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un ufficio stralcio cui è demandata la gestione del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 1. L'ufficio stralcio si avvale per il suo funzionamento del personale di cui al comma 1, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

4. Le modalità di impiego del personale nel regime transitorio di cui al comma 1 sono definite dalla convenzione di cui all'articolo 2, previe intese fra la Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di transitare presso la Società concessionaria al termine del periodo indicato nel medesimo comma 1; tale intendimento deve essere manifestato entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione richiamata al comma 4; le modalità e le condizioni di assunzione, ferma restando la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto, formano oggetto di accordi fra la Società stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico ed economico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

Soppresso

Soppresso

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 2 può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente

(Segue: Testo del Governo)

6. Gli accordi di cui al comma 5 stabiliscono altresì le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nell'ordinamento della Società concessionaria, avuto riguardo anche a quelle in vigore nei contratti collettivi di lavoro riferiti ai rapporti di impiego privato del settore e tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti. Con specifiche intese possono essere previsti corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale, nella struttura della Società concessionaria, del personale di cui al comma 1.

7. Il personale di cui al comma 1, che non ha esercitato l'opzione di cui al comma 5, è sottoposto ai processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino all'adozione del provvedimento di assegnazione di sede il personale è in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 72 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ove l'assegnazione di sede non abbia luogo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le Amministrazioni dello Stato che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello necessario allo svolgimento delle attività che residuano alla Società, che transita alle dipendenze della Società stessa.

5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3:

a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;

b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;

(Segue: Testo del Governo)

entro due anni dal termine del periodo indicato nel comma 1, il personale è collocato a riposo secondo quanto previsto dall'articolo 77 del medesimo statuto.

8. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

(V., in diversa formulazione, il primo periodo del comma 8 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;

d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie.

6. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

Art. 5.

(Norme previdenziali)

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 del testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.

2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono così ripartiti:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;

b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da essi all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.

4. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Norme transitorie e finali*)

1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute alle entrate del bilancio dello Stato.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è soppressa. La liquidazione ha luogo secondo le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I compiti già spettanti alla Cassa sono trasferiti al Ministero del tesoro in base a criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 4; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

4. Per gli impianti ordinati o in corso di realizzazione, di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero del tesoro rimborsa alla Società di cui allo stesso comma le spese sostenute per il completamento delle opere attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2 nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Norme transitorie e finali*)

1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Società le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'articolo 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Le Società di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a costituire la posizione assicurativa per il personale di cui all'articolo 4, transitato presso la Società o le Società stesse, che abbia maturato o meno il diritto a pensione. La costituzione della posizione assicurativa avviene mediante versamento al fondo, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, della somma costituente la riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Il versamento dei relativi importi, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa sono:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto ministeriale 19 febbraio 1981;

b) a carico delle società di cui all'articolo 1, comma 2, per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico delle società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata dalle società stesse all'entrata del bilancio dello Stato. Il personale transitato ha titolo alla immediata liquidazione dell'indennità di buonuscita secondo le norme in vigore.

6. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonché le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 1, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale commi 1 e 2 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

(*Collocato, in analogia formulazione, quale comma 3 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

(*Collocato, in analogia formulazione, quale comma 2 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

(*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 5 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonché le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

(Segue: *Testo del Governo*)

7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al CIP, sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992; la ristrutturazione è finalizzata a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonché una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea (CEE), paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

8. Sono obbligatoriamente iscritti al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, tutti i dipendenti - compresi i dirigenti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1973, n. 44, e dal decreto ministeriale 7 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 26 luglio 1973 - della società concessionaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché delle società che gestiscono servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate dalle anzidette società e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgano attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

Art. 6.

(*Abrogazioni*)

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in analogia formulazione, quale comma 1 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

(*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 4 dell'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in analogia formulazione, quale comma 3 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(*Oneri e copertura*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1990 in complessive lire 1.254.379 milioni, di cui lire 577.270 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 677.109 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 763.230 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 227.000 milioni quale corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 491.149 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1991 in complessive lire 1.368.254 milioni, di cui lire 693.147 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 675.107 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 834.570 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 240.000 milioni quale corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 533.684 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.192.458 milioni, di cui lire 563.857 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 709.450 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 227.000 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.457.706 milioni, di cui lire 926.647 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 850.050 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese 240.000 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 478

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIUSTINELLI ED ALTRI

TITOLO I**MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI****Art. 1.***(Delega al Governo per il riordinamento
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per la revisione e l'aggiornamento del codice postale.

2. Le norme delegate, previste dal presente titolo, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, le norme delegate sono sottoposte al parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle due Camere.

3. Acquisito tale parere, le norme sono definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri.

Art. 2.*(Oggetto)*

1. Le norme delegate stabiliscono:

a) le attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la relativa organizzazione, nonché quella degli organismi di consulenza tecnica ed economica e degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero medesimo;

b) una nuova disciplina organica per il settore postale ed i servizi di bancoposta e di telecomunicazione.

2. Le norme delegate devono rispettare i principi e i criteri direttivi elencati negli articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.*(Attribuzioni del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni)*

1. Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni spettano i poteri necessari per esercitare le funzioni di programmazione del settore postale, di bancoposta e di telecomunicazione, per determinare le regole generali relative all'esercizio dei servizi da parte dei soggetti di cui ai titoli II e III della presente legge e per effettuare verifiche e controlli sul funzionamento dei servizi medesimi.

2. In particolare devono prevedersi:

a) l'adozione di piani nazionali dei servizi che fissino indirizzi, direttive e priorità cui debbono attenersi gli operatori del settore;

b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività annuali e pluriennali deliberati dall'Ente posta e bancoposta;

c) i poteri di nomina, revoca e scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente posta e bancoposta;

d) il potere di predeterminare *standards* e parametri tecnici e funzionali per l'erogazione dei diversi servizi e di infliggere, in caso di inosservanza, le relative sanzioni;

e) il potere di promuovere, anche su richiesta di associazioni di utenti, accertamenti e verifiche sul funzionamento dei servizi.

Art. 4.*(Organizzazione del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni)*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è organizzato in servizi o dire-

zioni generali qualificati per l'esercizio dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. A tali servizi sovrintende un segretario generale scelto tra persone altamente qualificate anche esterne all'Amministrazione pubblica, cui è riconosciuta una indennità di carica specifica.

2. Al fine di potersi avvalere dell'alta consulenza di esperti del settore sotto il profilo tecnico, economico ed operativo, sono costituiti organi collegiali, il cui parere è obbligatorio sulle materie di specifica competenza. L'attuale normativa concernente il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è riformata in coerenza. La composizione di tali organi collegiali, a cui sono attribuiti anche poteri di proposta, è mantenuta in limiti ristretti onde garantire la funzionalità.

3. Gli enti ed istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono riordinati ai sensi della normativa attualmente vigente al fine di renderne maggiormente strumentale l'attività alle funzioni del Ministero ed a quelle che sono attribuite agli organi collegiali di cui al comma 2.

4. La complessiva dotazione organica del Ministero non può superare le 500 unità.

Art. 5.

*(Nuova disciplina organica
per il settore ed i servizi di bancoposta
e di telecomunicazione)*

1. La revisione e l'aggiornamento del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, devono conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle competenze assegnate dalla presente legge al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Ente posta e bancoposta ed al previsto assetto dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;

b) semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione;

c) omogeneizzazione delle procedure per la determinazione dei canoni e delle tariffe dei singoli servizi;

d) per il settore postale, adozione di una disciplina organica e più rispondente alle esigenze aziendali ed allo sviluppo della meccanizzazione e dell'automazione dei servizi della posta-lettera, con particolare riferimento all'introduzione della posta elettronica, delle stampe periodiche e dei pacchi, nonché di una organizzazione efficiente ed economica dei trasporti degli effetti postali;

e) per i servizi di bancoposta, riorganizzazione ed ammodernamento, anche in relazione alle nuove tecniche di automazione, avendo riguardo sia alle nuove esigenze dell'utenza sia alla necessità di incrementare il risparmio affluente alle casse postali e la diffusione dei conti correnti postali;

f) per il settore delle telecomunicazioni:

1) conferma dell'appartenenza in esclusiva allo Stato delle reti intese come insieme dei mezzi di concentrazione, commutazione e trasmissione, delle infrastrutture relative, nonché dei servizi di trasporto e dei teleservizi, salvo quanto indicato al seguente numero 2;

2) liberalizzazione per quanto attiene: alla commercializzazione dei terminali di rete, esclusa la terminazione di rete; alla produzione, gestione e commercializzazione dei servizi a valore aggiunto;

3) disciplina unitaria dei vari servizi in relazione all'evoluzione tecnologica, all'introduzione dei nuovi sistemi di telecomunicazione ed all'avvento delle comunicazioni via satellite;

4) disciplina organica delle concessioni di servizi di telecomunicazione ad uso privato, anche in relazione allo sviluppo dell'informatica, con utilizzazione dei mezzi trasmissivi della rete pubblica e rimanendo in ogni caso preclusa ai titolari delle reti private l'effettuazione di traffico per conto terzi;

5) passaggio al regime di autorizzazione per l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza.

2. Per formulare proposte per l'aggiornamento delle norme di cui al comma 1 può essere costituita un'apposita commissione, della quale fanno parte anche estranei all'Amministrazione, esperti nei settori in questione.

3. La composizione della commissione e la misura dei compensi spettanti ai suoi componenti sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO II

ENTE POSTA E BANCOPOSTA

Art. 6.

(Istituzione dell'Ente)

1. È istituito l'Ente posta e bancoposta (EPB).

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 7.

(Attribuzioni dell'Ente)

1. L'Ente posta e bancoposta esercita tutte le attribuzioni spettanti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in materia di posta e di bancoposta, escluse quelle indicate nel precedente titolo I.

2. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai servizi postali e di bancoposta riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la facoltà di dare in concessione taluni dei servizi sopra indicati.

4. In particolare l'Ente provvede:

a) alla gestione di tutti i servizi postali, ivi compreso quello di posta elettronica, e di bancoposta, nonchè dei servizi integrativi, sostitutivi ed accessori e di altri eventualmente attribuiti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) all'esercizio degli impianti, al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti e degli edifici necessari per l'espletamento dei servizi di istituto;

c) alla vigilanza, ai controlli tecnici e ad ogni altra attribuzione, non riservata al Ministro, per i servizi dati in concessione.

5. Per lo svolgimento del servizio di posta elettronica e per i collegamenti occorrenti per i servizi di bancoposta, l'Ente posta e bancoposta si avvale dei mezzi trasmissivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico.

6. I rapporti amministrativi, finanziari e contabili tra l'Ente ed i concessionari sono regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

(Ristrutturazione del bancoposta)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la ristrutturazione dei compiti del bancoposta, della sua organizzazione e dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, in modo da assicurare una piena efficacia alla sua specifica funzione nel settore del risparmio e del credito, garantendone l'ampliamento delle attività ed una valida concorrenzialità, pur nel rispetto delle normative comunitarie in materia, con gli istituti bancari.

Art. 9.

(Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente posta e bancoposta è deliberato, entro sei mesi dalla sua

entrata in funzione, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali, per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa. A tal fine gli organi territoriali dovranno essere dotati di programmi di attività ed obiettivi propri anche economico-finanziari, secondo un modello di gestione capace di garantire la massima responsabilizzazione delle strutture e il controllo dei risultati;

c) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale; pertanto, deve essere funzionale agli obiettivi da raggiungere.

Art. 10.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente posta e banca-posta:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

(Il presidente)

1. Il presidente dell'Ente posta e banca-posta:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità

amministrativa e giudiziaria, con facoltà di conferire le necessarie procure;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, previa formulazione di appositi ordini del giorno;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Ente;

d) presenta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il programma poliennale di attività di cui all'articolo 22, le linee di politica tariffaria di cui al successivo articolo 23, nonché la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 12.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) da due rappresentanti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) da cinque consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

4. Nella prima seduta della sua attività il consiglio di amministrazione nomina un vice presidente.

5. In prima applicazione, il consiglio di amministrazione e il presidente vengono

nominati, con le modalità di cui al comma 2, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente, ed in particolare:

a) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del programma organico nazionale di settore ed in base ad esse delibera il programma poliennale di attività e le eventuali revisioni annuali;

b) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio, nonché le successive variazioni, e ne dà comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

c) delibera, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico, accompagnandolo con la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma;

d) delibera sugli impegni di spesa che non deleghi ad altro organo od ufficio;

e) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui o prestiti;

f) delibera i criteri generali di organizzazione e la struttura organizzativa dell'Ente, su proposta del direttore generale e nel rispetto dei principi della presente legge e dello statuto;

g) delibera sugli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale;

h) delibera il regolamento per la nomina e la promozione del personale direttivo, tenuto conto dei criteri della pubblicizzazione dei posti disponibili e dell'esame per titoli delle candidature avanzate, ed esercita il controllo e la ratifica dei relativi atti;

i) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale e dei direttori centrali;

l) delibera la partecipazione a società e enti che svolgono attività strettamente connesse ai compiti dell'Ente;

m) delibera i regolamenti interni dell'Ente;

n) formula proposte sulla politica tariffaria;

o) approva il capitolato generale che disciplina le forniture e gli appalti;

p) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

q) delibera sugli altri argomenti che lo statuto e la presente legge attribuiscono alla sua competenza.

Art. 14.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'Ente, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro, e non oltre, tre mesi da detta nomina deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 15.

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'Ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nelle attività di competenza dell'Ente stesso.

2. Dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Il dipendente della pubblica Amministrazione o dell'Ente nominato direttore

generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

4. Il direttore generale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione, sovrintende alla gestione ed alla responsabilità esecutiva di tutte le attività dell'Ente, di cui risponde nei confronti del consiglio di amministrazione; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

5. Spettano al direttore generale le assunzioni del personale, nell'ambito e nel rispetto delle modalità fissate dal consiglio di amministrazione.

6. Il direttore generale provvede altresì alla nomina ed alla promozione del personale direttivo di ogni ordine e qualifica, salvo quanto disposto dalla lettera i) dell'articolo 13.

7. Gli atti di nomina e promozione sono sottoposti al controllo di legittimità e alla ratifica del consiglio di amministrazione.

8. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone la emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari.

Art. 16.

(Cause di incompatibilità)

1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco, o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano comunque in contra-

sto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture.

2. Non possono inoltre appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato. L'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

Art. 17.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti.

2. Sono membri effettivi:

a) un funzionario della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

c) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) due revisori ufficiali, scelti tra persone esperte nelle materie finanziaria e commerciale e comunque iscritte nell'albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

3. Il presidente e gli altri componenti effettivi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta.

4. Con la stessa procedura vengono nominati quattro membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie indicate per i revisori effettivi.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e le disposizioni in tema di incompatibilità, decadenza ed emolumenti previste dagli articoli 16 e 18 della presente legge.

6. Il presidente del collegio partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

(Emolumenti)

1. Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale ed i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato o all'Ente vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al comma 1 ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nella misura in godimento alla data di nomina dell'incarico.

Art. 19.

(Controlli)

1. È attribuito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il controllo sui risultati delle attività gestionali dell'Ente.

2. La Corte dei conti esercita il controllo previsto per gli enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Art. 20.

(Patrimonio e fondo di dotazione)

1. L'Ente posta e bancoposta provvede all'assolvimento dei compiti istituzionali con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dalle tariffe, dal mercato finanziario e dal fondo di dotazione.

2. Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal complesso dei beni immobili, apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente utilizzati ed impiegati per l'espletamento dei servizi di cui al precedente articolo 7, ad eccezio-

ne di quelli da trasferire ai sensi della presente legge. Esso è assoggettato al regime previsto dal codice civile per gli enti pubblici.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 2 del presente articolo.

4. Il trasferimento dei beni avrà la stessa decorrenza giuridica prevista per il trasferimento del personale.

Art. 21.

(Regolamento contabile)

1. Entro tre mesi dall'approvazione dello statuto è adottato dal consiglio di amministrazione il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente, ai sensi, per quanto compatibile con la presente legge, della normativa vigente per gli enti pubblici economici. Il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

Art. 22.

(Programmi, bilanci e finanziamenti)

1. L'Ente posta e bancoposta predispone, nel rispetto delle direttive del CIPE e nel quadro degli indirizzi del programma organico poliennale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo sviluppo, l'adeguamento ed il potenziamento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione, il programma poliennale di attività, con previsione analitica dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura, per l'intero periodo e per ciascun servizio. Il programma viene presentato al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per l'approvazione e la trasmissione al CIPE ed al Parlamento.

2. L'Ente formula il bilancio annuale secondo le disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi di ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.

3. Il bilancio deve evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie attinenti alle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente.

4. Nell'attivo del bilancio affluiscono il gettito tariffario e le altre entrate eventuali.

5. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno anteriore all'entrata in funzione dell'Ente posta e bancoposta si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

Art. 23.

(Tariffe)

1. Nel quadro dei fabbisogni finanziari del programma poliennale e della relativa copertura, il consiglio di amministrazione dell'Ente propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche le linee di politica tariffaria per l'intero periodo, nel rispetto del principio di garantire almeno la copertura dei costi effettivi di esercizio per ciascuna categoria dei servizi.

2. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante contributi di pari importo in favore dell'Ente a carico del bilancio dello Stato.

3. I contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti, sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 24.

(Risanamento economico e finanziario)

1. Entro sei mesi dalla sua entrata in funzione, il consiglio di amministrazione

dell'Ente, nel rispetto dei principi di politica tariffaria di cui all'articolo 23, presenta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un piano di risanamento del conto economico e di riequilibrio del conto finanziario, con indicazione delle azioni da intraprendere e dei tempi di realizzazione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Parlamento, trasmette il piano al CIPE per l'approvazione.

Art. 25.

(Organizzazione dell'Ente)

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ognuno per la parte di propria competenza, assumono le deliberazioni relative al programma ed ai fabbisogni finanziari, alla ristrutturazione ed all'organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie, nonché al piano di risanamento economico e finanziario, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I programmi di organizzazione e ristrutturazione relativi all'organizzazione territoriale sono assunti sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 26.

(Delegificazione e regolamenti tecnici)

1. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili alla organizzazione, all'esercizio postale e di bancoposta, alla materia contabile e finanziaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, semprechè siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge o da norme non derogabili del codice civile, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3.

2. Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'Ente, entro un

anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione adottata nelle materie di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.

3. I regolamenti di cui al comma 2 non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'Ente.

Art. 27.

(Rapporti con il personale)

1. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nel bilancio dell'Ente.

3. Il primo contratto collettivo nazionale sarà stipulato entro un anno dalla costituzione dell'Ente.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti giuridici ed economici acquisiti dai lavoratori, nella loro qualità di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro di impiego privato, di cui al comma 3, e fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendone a carico dell'Ente posta e bancoposta l'onere finanziario gravante sullo Stato.

Art. 28.

(Trasferimento del personale all'Ente)

1. Entro sei mesi dalla sua costituzione, è trasferito all'Ente tutto il personale applicato ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7.

2. Dalla stessa data l'Ente subentra in tutti i diritti attivi e passivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che cessa ogni sua funzione.

TITOLO III

ENTE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 29.

(Istituzione dell'Ente)

1. È istituito l'Ente nazionale delle comunicazioni (ENC).

2. Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo delle telecomunicazioni.

Art. 30.

(Attribuzioni dell'Ente)

1. All'ente nazionale delle comunicazioni è trasferita la competenza su tutti i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ed i relativi impianti e mezzi trasmissivi di pertinenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle concessionarie del gruppo IRI.

2. All'Ente sono inoltre trasferite tutte le partecipazioni azionarie, possedute dall'IRI o da sue controllate, in società che svolgono prevalentemente attività inerenti a servizi di telecomunicazione.

3. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici relativi alle attività trasferite.

Art. 31.

(Strumenti operativi dell'Ente)

1. L'Ente esercita i compiti indicati nel comma 1 dell'articolo 30 a mezzo di società per azioni a capitale misto, di cui detiene il pacchetto di maggioranza e con la partecipazione di capitale privato non superiore al 49 per cento.

2. Le società operano sulla base di una concessione ad uso pubblico rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa.

3. La concessione comporta di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

4. L'Ente, per assolvere i compiti che travalicano le competenze indicate nel comma 1 dell'articolo 30, può promuovere o partecipare a società per azioni.

5. Entro sei mesi dalla sua costituzione, l'Ente procede ad un primo riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate in base a criteri di omogeneità delle competenze e di trasparenza tra gestione dei servizi in monopolio e servizi in concorrenza.

Art. 32.

(Finanziamento dell'Ente)

1. All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili ed immobili dell'Amministrazione dello Stato e le partecipazioni dello Stato al capitale delle società del gruppo IRI, relative ai servizi ed agli impianti di telecomunicazione ad esso trasferiti.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari ad attuare quanto previsto dal comma 1.

3. A tal fine, in particolare:

a) nell'atto di trasferimento dei beni sarà determinato un valore complessivo provvisorio sulla base dei criteri stabiliti con decreto dei Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

b) con decreto dei Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Ente nazionale delle comunicazioni, sarà costituita una commissione composta da cinque membri: uno in rappresentanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, uno in rappresentanza del Ministro delle partecipazioni statali, due in rappresentanza dell'Ente nazionale delle comunicazioni ed uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio stesso.

4. La commissione di cui alla lettera b) del comma 3, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvede ad individuare i beni mobili e le relative pertinenze, utilizzati per i servizi di telecomunicazione dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da trasferire alle società concessionarie, determinandone il valore reale al momento della cessione.

Art. 33.

(Fondo di dotazione)

1. L'Ente nazionale delle comunicazioni ha un fondo di dotazione costituito dal valore dei beni e delle partecipazioni dello Stato trasferiti ad esso ai sensi dell'articolo 32 e da un conferimento dello Stato di lire 2.000 miliardi da versare in parti eguali nei primi due esercizi di attività dell'Ente.

Art. 34.

(Emissione di obbligazioni)

1. L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di

volta in volta con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale delle comunicazioni viene esteso quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni.

Art. 35.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) la giunta esecutiva;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio sindacale.

Art. 36.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) sei esperti.

2. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

4. Nelle deliberazioni del consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente.

5. Nella prima applicazione della legge, il consiglio di amministrazione, il presidente, il vice presidente ed il collegio dei sindaci sono nominati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 37.

(Giunta esecutiva)

1. Fanno parte della giunta esecutiva:

- a) il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione;
- b) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 38.

(Collegio sindacale)

1. Fanno parte del collegio sindacale:

- a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;
- b) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;
- c) tre professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

2. Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti tra le categorie di cui al comma 1.

3. I sindaci sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. I sindaci esercitano le funzioni previste dal codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 39.

(Controllo della Corte dei conti)

1. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio dei controlli spettanti alla Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Art. 40.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

a) esamina il programma poliennale, il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

b) controlla i risultati delle attività gestionali delle società controllate;

c) approva il riparto degli utili;

d) formula le proposte di modifica allo statuto;

e) delibera sulla emissione delle obbligazioni;

f) nomina, quando occorre, commissioni o comitati tecnici consultivi, scegliendo i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

g) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente e dalla giunta esecutiva.

2. Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria, spettano alla giunta esecutiva.

Art. 41.

(Emolumenti ai componenti gli organi collegiali)

1. Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente ed al vice presidente

dell'Ente, ai componenti la giunta esecutiva, al presidente ed ai componenti il collegio sindacale, nonché i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del consiglio di amministrazione.

Art. 42.

(Il presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la giunta riterrà di deferirgli.

2. Il vice presidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 43.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, il consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto.

2. In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario, nominato nello stesso decreto di scioglimento.

3. Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 44.

(Statuto dell'Ente)

1. Lo statuto dell'Ente è approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Analoga procedura si segue per le eventuali successive modifiche allo statuto.

Art. 45.

(Rapporti tra Ente e personale dipendente)

1. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 46.

(Bilancio)

1. Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

2. Il bilancio è chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso al Ministro delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 47.

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

a) il 20 per cento per la formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;

b) il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche attinenti al campo di attività dell'Ente e per la preparazione di giovani tecnici alle carriere relative al settore stesso;

c) il 65 per cento allo Stato.

2. Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 33 della presente legge.

Art. 48.

(Concessione dei servizi di telecomunicazione gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla definizione del nuovo assetto delle società controllate dall'Ente e delle relative competenze, di cui all'articolo 30, si provvede, secondo la normativa in atto, alla revisione delle vigenti convenzioni di concessione dei servizi ed impianti di telecomunicazione ad uso pubblico, per adeguarle al nuovo assetto.

2. Con le stesse nuove convenzioni, la gestione dei servizi di telecomunicazione e la installazione ed esercizio dei relativi impianti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono affidate in concessione secondo le competenze stabilite dal nuovo assetto delle società.

3. Con gli stessi criteri sono trasferiti alle società concessionarie il complesso dei beni mobili ed immobili destinati alle attività di telecomunicazione esercitate direttamente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio della menzionata attività, con le modalità di cui all'articolo 49; i rapporti trasferiti sono regolati unicamente dalla normativa civilistica.

Art. 49.

(Cessione degli impianti e degli immobili)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in contraddittorio con l'Ente nazionale delle comunicazioni, provvede, entro sei mesi dalla data di efficacia delle concessioni indicate all'articolo 48, alla individuazione di tutti i beni mobili ed immobili e delle relative pertinenze destinati alle attività di telecomunicazione esercitate dall'Azienda di Stato per i servizi

telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè di tutti i rapporti giuridici ed economici in corso connessi ai beni ed alle attività medesime, previa redazione di appositi verbali.

2. A far tempo dalla stessa data i beni e le relative pertinenze sono trasferiti alle relative società concessionarie che subentrano altresì con la stessa decorrenza nella titolarità dei rapporti indicati al comma 1.

3. Dalla stessa data cessano le competenze e le responsabilità degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni attualmente preposti alla gestione dei servizi trasferiti.

Art. 50.

(Disposizioni relative al personale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di leggi ordinarie per disciplinare la posizione del personale dirigenziale, direttivo e dell'esercizio, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le aziende sorvegliate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) determinazione, d'intesa con l'Ente nazionale delle comunicazioni e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei contingenti numerici, distinti per qualifiche e categorie, del personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da assegnare, nei limiti necessari per assicurare la regolarità e la sicurezza dei servizi, alle società concessionarie di cui all'articolo 48;

b) determinazione, d'intesa con l'Ente nazionale delle comunicazioni e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei criteri per l'assegnazione

nominativa del personale alle predette società concessionarie, in base a quanto previsto dalla lettera a) e tenendo conto delle professionalità;

c) determinazione, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dello sbocco occupazionale verso l'Ente posta e bancoposta o verso i comparti della pubblica Amministrazione e relative sedi, secondo le norme sulla mobilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e relativi accordi di comparto, per il personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che avrà optato per questa soluzione o che non avrà trovato collocazione presso le società concessionarie dell'Ente nazionale delle comunicazioni di cui all'articolo 48, definendo i criteri di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste negli ordinamenti dell'Ente posta e bancoposta o delle amministrazioni cui il personale viene destinato, facendo salvo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

d) disciplina, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il personale transitato al rapporto di diritto privato, della facoltà di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ovvero il versamento del relativo importo alle società concessionarie che provvederanno a liquidare l'indennità di anzianità secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

e) disciplina, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, del trattamento di quiescenza del personale di cui al comma 1; in particolare, per il personale per il quale si instaura rapporto di lavoro privato, dovranno essere previste l'iscrizione al fondo per le pensioni agli addetti ai pubblici servizi di telefonia, di cui

alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, e le modalità per il trasferimento al fondo delle posizioni assicurative e delle somme necessarie per la copertura assicurativa.

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere, entro quattro mesi dall'emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,

il collocamento anticipato a riposo, con l'attribuzione di sette anni di anzianità convenzionale, da aggiungere a quella effettivamente maturata, utili ai fini del trattamento di quiescenza. Per lo stesso personale il calcolo per la determinazione del trattamento di quiescenza avverrà sull'intero importo dell'indennità integrativa speciale.